

CONCESSIONE IN USO ALLA SOCIETÀ FERROVIE EMILIA-ROMAGNA S.R.L.
AI SENSI DELL'ART. 106 C.2BIS DEL D.LGS. 42/2004 E S.M.I DI
ALCUNI FABBRICATI E AREE DI RELATIVA PERTINENZA UBICATI LUNGO
LA LINEA FERROVIARIA REGGIO EMILIA- CIANO D'ENZA NEI COMUNI DI
CAVRIAGO, BIBBIANO, S. POLO D'ENZA E CANOSSA, CONSIDERATI DI
INTERESSE CULTURALE AI SENSI DEGLI ARTT. 10 E 12 DEL D.LGS.
42/2004 E S.M.I.

La REGIONE EMILIA-ROMAGNA
di seguito denominata "Regione"

PREMESSO

- che il D.Lgs. 422/1997 e s.m.i. stabilisce:
 - la delega alle Regioni delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione inerenti alle ferrovie in Gestione Commissariale Governativa e le Ferrovie in Concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. (art. 8 comma 2);
 - che siano trasferiti a titolo gratuito alla Regione i beni degli impianti e dell'infrastruttura delle ferrovie in Gestione Commissariale Governativa e delle Ferrovie in Concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. (art. 8 comma 4);
- che l'Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Emilia-Romagna sottoscritto il 21 marzo 2000 ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 422/1997 in seguito denominato "Accordo di Programma", stabilisce:
 - che siano trasferiti alla Regione i beni immobili demaniali, i beni immobili patrimoniali ed i beni mobili patrimoniali funzionali all'esercizio del servizio ferroviario, nonché i beni non più utilizzati o non più utilizzabili per l'esercizio (art. 3 commi 1 e 5);
 - che la Regione subentri allo Stato in qualità di Ente Concedente (art.4);
- che la LR n. 30/1998 e s.m.i. stabilisce che la gestione della rete debba essere affidata mediante provvedimento di concessione (art. 13 comma 4) e che la Regione affida la gestione della rete di sua competenza, nel rispetto dell'art. 13, comma 3, alla società di cui all'art. 18, di proprietà esclusiva della Regione e degli enti locali o di forme associative a totale controllo degli enti locali (art. 22, comma 2);
- che il D.Lgs. 112/2015 riguardante *"Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico -Rifusione-"* definisce:

- i compiti del gestore dell'infrastruttura ed i principi a cui deve attenersi (art. 11);
 - le condizioni di accesso all'infrastruttura ferroviaria (art. 12);
 - le condizioni di accesso ai servizi (art. 13);
 - il contenuto del Prospetto Informativo della Rete (PIR), le modalità di elaborazione, di aggiornamento e pubblicazione dello stesso come previsto nell'art. 14 e nell' *Allegato V "Contenuto del Prospetto Informativo della Rete"*);
 - i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato (art. 15);
 - le modalità di contabilizzazione dei costi, dei ricavi, dei contributi e degli incentivi pubblici riconducibili alla gestione dell'infrastruttura nonché il relativo rapporto di equilibrio (art. 16);
- che con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 93 del 30 gennaio 2012:
- è stato approvato ai sensi dell'art. 18 della LR 30/98 - l'atto di Concessione rilasciato alla società FER S.r.l. il 31 gennaio 2012, con decorrenza 1 febbraio 2012 (n.rep.4440)- della gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale e delle relative pertinenze, degli annessi impianti, delle attrezzature e dei macchinari ad essi funzionali, delle linee ferroviarie: Bologna-Portomaggiore, Casalecchio-Vignola, Ferrara-Codigoro, Modena-Sassuolo, Parma-Suzzara, Reggio Emilia-Ciano d'Enza, Reggio Emilia-Guastalla, Sassuolo-Reggio Emilia, Suzzara-Ferrara e Portomaggiore-Dogato, nonché delle linee ferroviarie dismesse Barco-Montecchio, Bagnolo-Carpi, Budrio-Massalombarda e Rimini-Novafeltria;
 - sono stati esclusi gli edifici di proprietà della Regione Emilia-Romagna ubicati lungo la linea ferroviaria Reggio Emilia-Ciano d'Enza da assoggettare a verifica d'interesse culturale da parte della Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, insieme ad altri edifici di differenti linee ferroviarie, per le medesime motivazioni;
- che la deliberazione n. 1004 del 23 luglio 2013 della giunta della regione Emilia-Romagna prevede altresì il rilascio di nuove specifiche Concessioni - con la contestuale decadenza di quelle originarie - che rispettino, da parte della Società

F.E.R. S.r.l., i vincoli e le prescrizioni previste nei relativi atti di autorizzazione rilasciati dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell'Emilia Romagna, per i beni di proprietà della Regione Emilia Romagna considerati di interesse culturale ai sensi degli artt. art 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

- che con deliberazione n. _____ del _____ la giunta della regione Emilia-Romagna ha approvato il testo del presente atto, autorizzando il Direttore Generale della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, alla firma del medesimo.

CONCEDE

alla società Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l., di seguito denominata "Concessionario", l'affidamento dei beni di proprietà della Regione Emilia-Romagna individuati nel successivo art.1 considerati di interesse culturale, alle condizioni stabilite nella presente concessione.

Articolo 1

Oggetto

Costituisce oggetto del presente atto la concessione in uso, ai sensi dell'art. 106 c.2bis del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., alla società Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. dei beni di proprietà della Regione Emilia-Romagna ubicati lungo la linea Reggio Emilia-Ciano d'Enza indicati nella **Tabella 1** sottostante, considerati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e a seguito del rilascio del relativo provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, acquisito agli atti regionali con prot. n. 109106.E del 09/02/2026.

Tabella 1

Comune	Descrizione Bene	Foglio	Particelle	Decreto di vincolo
Cavriago	Stazione di Cavriago: - fabbricato viaggiatori (prog. km 9+782) sito in via Roma n.14	14	10	n.184 del 06/12/2016
Bibbiano	Stazione di Barco: - fabbricato viaggiatori (prog. km 13+108) - latrina (prog. km 13+092) siti in via C. Battisti n.5	7	80 79/parte (*)	n.184 del 06/12/2016

	Stazione di Bibbiano: - fabbricato viaggiatori (prog. km 16+608) - latrina (prog. km 16+623) siti in via Roma n.14	28	3 (accorpato alla part. 1) 1/parte (*)	n.184 del 06/12/2016
	Stazione di Piazzola: - fabbricato viaggiatori (prog. km 19+428) - latrina (prog. km 19+413) siti in via A Secchi n.9	37	86 87	n.184 del 06/12/2016
San Polo d'Enza	Stazione di San Polo d'Enza: - fabbricato viaggiatori (prog. km 22+593) - magazzino merci (prog. km 22+660) siti in via XXV aprile n.22	15	248 256 250 (accorpato alla part. 248)	n.184 del 06/12/2016
Canossa	Stazione di Ciano d'Enza: - fabbricato viaggiatori (prog. km 26+031) - latrina (prog. km 26+015) - magazzino merci (prog. km 25+956) siti in viale Stazione n.11	5	20 21 22	n.184 del 06/12/2016
(*) per la dettagliata descrizione della parte di mappale oggetto di interesse si rimanda alla planimetria catastale allegata alla relazione storico-artistica contenuta nel decreto della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell'Emilia-Romagna n.184 del 06/12/2016 archiviata agli atti regionali.				

Articolo 2

Durata e termine della concessione

La presente Concessione decorre dalla sua sottoscrizione. La durata sarà la stessa prevista dalla Concessione rilasciata alla società FER S.r.l. il 31 gennaio 2012 con numero Rep. 4440 del 31/01/2012 in scadenza il 31 gennaio 2042, data di scadenza - pertanto - anche di questa Concessione.

Articolo 3

Prescrizioni e condizioni stabilite dalla
Soprintendenza archeologica, belle arti e
paesaggio per le provincie di Modena, Reggio
Emilia e Ferrara

Il Concessionario ha l'obbligo di rispettare e ottemperare alle prescrizioni e condizioni sottoindicate:

- ai fini di un'adeguata tutela dei siti in argomento, dovranno essere adottate tutte le cautele possibili affinché non si arrechi danno ai beni oggetto di tutela;
- durante tutto il periodo della concessione in uso (10 anni più proroga concessa di ulteriori 10 anni), le aree interessate dovranno essere mantenute in condizioni decorose, scongiurando usi non consoni e l'abbandono di rifiuti;

- attraverso gli enti preposti, dovranno essere garantite le necessarie condizioni di sicurezza dei siti in relazione alle attività e alle operazioni connesse alla concessione;
- al termine della concessione dovrà inoltre essere prontamente ripristinato lo stato dei luoghi;
- qualsiasi ulteriore intervento andrà comunque preventivamente sottoposto alle valutazioni della Soprintendenza secondo le disposizioni del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- l'atto autorizzativo non costituisce titolo per future utilizzazioni dei beni e/o rinnovi successivi.

Per quanto non espressamente indicato nelle prescrizioni sopra indicate, e non in contraddizione con esse, si rimanda a quanto previsto nell'art.3 (Uso dei beni) della Concessione Rep.4440 del 31 gennaio 2012.

Articolo 4

Subconcessione dei beni da parete del concessionario

Al fine di valorizzare i beni oggetto della presente concessione il concessionario, a seguito delle autorizzazioni e nulla osta da parte dei competenti uffici della Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura previsti dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., può subconcedere gli stessi a soggetti interessati all'utilizzo di essi o di parti di essi nei limiti imposti dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

La durata massima della subconcessione non potrà essere superiore alla scadenza prevista dalla concessione rep.4440/2012 (scadenza 31 gennaio 2042).

Qualora il bene oggetto di sub-concessione sia oggetto di investimenti da parte del sub-concessionario che comportino la necessità di vincoli o periodi di ammortamenti eccedenti il termine della concessione rep.4440/2012, la Regione Emilia-Romagna, proprietario del bene, potrà assicurare la continuità della subconcessione per il lasso di tempo superiore al termine di scadenza della concessione rep. 4440/2012. Tale possibilità dovrà essere specificatamente richiesta alla regione Emilia-Romagna dal concessionario (soc. F.E.R. s.r.l.) che, a seguito del parere favorevole degli uffici regionali potrà inserire nell'atto di subconcessione una specifica clausola di validità della stessa oltre la scadenza del 31 gennaio 2042 per la quale, per il periodo eccedente alla data del 31 gennaio 2042, sarà

l'amministrazione regionale a dare continuità alla subconcessione qualora ritenesse di non affidare la rete ferroviaria regionale ad un gestore esterno all'amministrazione.

Articolo 5
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Concessione restano validi e vincolanti gli impegni reciproci tra la Regione e il Concessionario previsti nella Concessione Rep. 4440 del 31 gennaio 2012 e nel Contratto di Programma Rep. 875 del 29 dicembre 2022, cui si rimanda.

per la Regione Emilia-Romagna
Il Direttore Generale
Direzione Cura del Territorio
e dell'Ambiente

(firmato digitalmente)

Per accettazione
Società F.E.R. S.r.l.

(firmato digitalmente)

Copia analogica a stampa tratta dal documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.15 della l.241/90 come modificato dal D.L. 179/2012 e dal d.lgs. 7 marzo 2005 n°82 e norme collegate, predisposto e conservato presso l'Amministrazione.